

## Storie di azione e contrattazione collettiva - “Milano città turistica”: l’accordo Confcommercio sui contratti a tempo determinato

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro  
Per iscriverti al Bollettino ADAPT [clicca qui](#)  
Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto **Fabbrica dei talenti**  
scrivi a: [selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

*Bollettino ADAPT 25 novembre 2019, n. 41*

**Si intitola “Milano città turistica” l’accordo territoriale sui contratti a tempo determinato siglato da Confcommercio Milano e le rappresentanze territoriali di categoria di Cgil, Cisl e Uil il 6 novembre 2019.** In presenza di un quadro normativo sull’assunzione dei lavoratori a termine reso più rigido dal d.l. 87/2018 (c.d. decreto Dignità), l’accordo trae vantaggio dai margini di flessibilità comunque offerti dal d.lgs. 81/2015 per ampliare le possibilità di impiego del lavoro a termine e promuovere l’occupazione nell’area di Milano, che in seguito a Expo 2015 con la ripresa dell’attrattività turistica e nella prospettiva dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali 2026, pare sempre più proiettata nell’organizzazione di eventi, nella gestione di periodi di picco e nell’accoglienza ai visitatori. A tal fine, l’accordo territoriale “Milano città turistica” estende le tradizionali attività di lavoro stagionale elencate dal D.P.R. n.1525/1963, nel rispetto di quanto previsto dalla legge (art. 21, comma 2 del d.lgs. 81/2015) e in attuazione dall’art. 75 del vigente CCNL per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Quest’ultimo infatti delega ad appositi accordi delle organizzazioni territoriali l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica in cui, in determinati periodi e per gestire i picchi di lavoro, i contratti a tempo determinato siano riconducibili a ragioni di stagionalità e soggetti alla relativa disciplina.

*I contenuti dell’intesa*

**Come primo passaggio, l’accordo individua aree, attività e periodi di riferimento dei contratti a tempo determinato, che possono integrare il requisito di stagionalità.** Per l’**area del Comune di Milano**, vengono individuati i contratti stipulati dai datori di lavoro che svolgono **attività** commerciali e museali, si occupano della gestione di luoghi e monumenti storici, parcheggi e autorimesse, o dell’organizzazione di convegni e del noleggio di autoveicoli. Per quanto concerne il **periodo**, vengono menzionati il periodo natalizio, pasquale ed estivo, ognuno dei quali

## **Storie di azione e contrattazione collettiva - “Milano città turistica”: l’accordo Confcommercio sui contratti a tempo determinato**

ricondotto a precisi intervalli temporali, con la possibilità di individuare, con successivi accordi, ulteriori archi temporali in relazione a particolari eventi, manifestazioni e mostre. Relativamente invece alle **Aree fieristiche di Fieramilano City e di Rho-Pero**, l’accordo riferisce il requisito di stagionalità ai contratti a termine sottoscritti dai datori di lavoro che partecipino a fiere, eventi ed esposizioni per il periodo di durata delle manifestazioni e per i due giorni antecedenti e successivi al loro svolgimento.

**Di particolare rilievo risultano le condizioni di applicabilità delle disposizioni dell’intesa, espresse all’articolo 2.** In primo luogo, per beneficiare delle flessibilità permesse dall’accordo territoriale, i datori di lavoro devono essere **associati ad associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio**, applicare e rispettare integralmente il CCNL di riferimento e versare regolarmente i contributi a Ebiter Milano, l’ente bilaterale costituito da Confcommercio e dalle principali organizzazioni sindacali di categoria. In secondo luogo, le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni dell’accordo, non devono utilizzare contratti di lavoro intermittente e non possono ricorrere, contemporaneamente alle assunzioni a termine, nelle unità operative interessate e per le stesse mansioni, a contratti di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 del d.lgs. 81/2015. Infine, sono destinatarie dirette delle previsioni dell’accordo le imprese prive di RSA o RSU; per tutte le altre, sarà necessaria, pur con l’assistenza di Confcommercio Milano e delle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo, la sottoscrizione di specifiche intese aziendali.

**Entrando nel merito della disciplina, l’accordo consente ai datori di lavoro che rispettano le condizioni prima descritte, di beneficiare, per i rapporti di lavoro a termine qualificabili come stagionali, di esenzioni dai limiti di durata e dai vincoli inerenti al numero complessivo di contratti, agli intervalli temporali per le riassunzioni e alle clausole per proroghe e rinnovi.** Allo stesso tempo, le Parti introducono contrattualmente un limite massimo di durata complessiva, anche per sommatoria, dei contratti a tempo determinato, che non può superare i 36 mesi. Quanto ai singoli lavoratori, infine, l’accordo prevede, per i prestatori di lavoro a termine che rientrano nel campo di applicazione della disciplina e siano impiegati per un periodo superiore ai sei mesi di lavoro, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro, riguardanti le mansioni già espletate nei rapporti a termine in questione. Tale diritto di precedenza dovrà essere menzionato espressamente nel singolo contratto di assunzione e varrà per i 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto.

## **Storie di azione e contrattazione collettiva - “Milano città turistica”: l’accordo Confcommercio sui contratti a tempo determinato**

**L’accordo territoriale del 6 novembre 2019, che sarà valido fino al 31 gennaio 2021 e sarà monitorato dalle parti sulla base dei dati elaborati dall’ente bilaterale già citato, va nella stessa direzione di altri accordi territoriali stipulati in diverse province da Confcommercio**, per promuovere, in situazioni circostanziate, regole differenti per l’assunzione di lavoratori a termine. (Cfr. A. Rosafalco, *Storie di azione e contrattazione collettiva - I nuovi accordi territoriali della provincia di Trento nel settore Terziario Distribuzione Servizi*, Bollettino Adapt 8 ottobre 2018). Anche la Milano del terziario, “rivitalizzata” da Expo e che si appresta ad ospitare nei prossimi anni altri importanti eventi internazionali, decide quindi di avvalersi delle eccezioni previste dal d.lgs. 81/2015 in tema di attività stagionali, per una gestione della forza lavoro più flessibile rispetto ai vincoli posti dal legislatore. A fare da contraltare a tale flessibilità sono, invece, le disposizioni riguardanti il divieto, per le imprese aderenti all’accordo territoriale, di utilizzare contratti di lavoro intermittente e di fare ricorso, contestualmente alle assunzioni a termine, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, a contratti di somministrazione.

***Michele Dalla Sega***

ADAPT Junior Fellow

 @Michele\_ds95